

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 giugno 2024, n. 26

Legge regionale 11/2012, articolo 16. Estinzione della Comunità montana delle Terre del Giarolo.



ATTO 26/2024/XI

DEL 20/06/2024

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Legge regionale 11/2012, articolo 16. Estinzione della Comunità montana delle Terre del Giarolo.

Premesso che la Legge regionale 28 settembre 2012 n. 11 e s.m.i. (*Disposizioni organiche in materia di Enti locali*), in particolare:

- all'articolo 4, prevede le modalità di costituzione delle Unioni di comuni, per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi;
- all'articolo 8, delinea il procedimento di individuazione degli ambiti territoriali ottimali e, attraverso l'adozione della Carta delle forme associative del Piemonte, determina gli ambiti ottimali per lo svolgimento delle funzioni comunali in forma associata e sancisce l'istituzione delle forme associative presenti sul territorio regionale;
- all'articolo 12, sancisce la costituzione delle Unioni montane di comuni e regola le modalità di successione delle preesistenti Comunità montane;
- agli articoli 14 e 15, prevede la nomina di un commissario individuato per definire ed attuare le procedure di liquidazione al fine del superamento delle comunità montane;
- all'articolo 16, attribuisce al Presidente della Giunta regionale il compito di dichiarare estinta la comunità montana, con proprio decreto, al termine delle procedure di liquidazione, prevedendo altresì la possibilità di adottare ogni atto necessario alla liquidazione della comunità montana e alla successione nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'ente estinto;
- all'articolo 18, detta norme in materia di personale delle comunità montane;

Premesso, inoltre, che:

- nel corso del progressivo processo di superamento delle comunità montane, nell'ambito della Comunità montana delle Terre del Giarolo si sono costituite: l'Unione montana Terre Alte, l'Unione montana Valli Borbera e Spinti e l'Unione montana Valli Curone Grue Ossoa;
- i seguenti comuni già facenti parte della Comunità montana delle Terre del Giarolo non risultano far parte delle unioni montane prima richiamate: il comune di Cerreto Grue, che ha aderito ad un'unione costituitasi fuori dall'ambito della Comunità montana ed i comuni di Cabella Ligure e Fabbrica Curone i quali attualmente non aderiscono ad alcuna unione;
- gli Enti che succedono alla Comunità montana delle Terre del Giarolo sono quindi i seguenti: Unione montana Terre Alte, i cui comuni aderenti sono Albera Ligure, Avolasca, Cantalupo Ligure, Carrega Ligure, Casasco, Castellania Coppi, Costa Vescovato, Dernice, Gremiasco, Momperone, Mongiardino Ligure, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, San Sebastiano Curone;

Unione montana Valli Borbera e Spinti, i cui comuni aderenti sono Borghetto di Borbera, Grondona, Stazzano, Vignole Borbera;

Unione montana Valli Curone Grue Ossona, i cui comuni aderenti sono Berzano di Tortona, Brignano-Frascata, Garbagna, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Pozzol Groppo, Volpeglino;

Comune di Cabella Ligure;

Comune di Cerreto Grue;

Comune di Fabbrica Curone.

- gli atti costitutivi delle unioni sopra richiamate ed i rispettivi statuti rispettano le condizioni e le prescrizioni previste dalla legge regionale 11/2012 e, pertanto, le medesime Unioni sono state inserite via via nella Carta delle forme associative del Piemonte vista la rispondenza delle Unioni in argomento ai requisiti di aggregazione richiesti dalla medesima legge regionale 11/2012;
- in conformità a quanto previsto dal sopra richiamato articolo 15, la gestione liquidatoria è stata condotta da commissari liquidatori che, negli anni, hanno cercato di risolvere le numerose problematiche facenti capo alla sopra citata Comunità montana;
- con la deliberazione n. 26-6540 del 20 febbraio 2023 la Giunta regionale ha preso atto della relazione e dell'ipotesi di liquidazione e riparto alla medesima allegata e ha individuato nell'Unione montana Terre Alte l'ente successorio incaricato di tutti gli adempimenti occorrenti al perfezionamento della liquidazione, stabilendo altresì che, decorsi 120 giorni dalla data di adozione del provvedimento regionale, il Presidente della Giunta regionale procedesse, con proprio decreto, a dichiarare l'estinzione della Comunità montana.

Dato atto che, come da verifiche della Struttura Temporanea XST033 - Gestione liquidatoria Comunità montane:

- il termine stabilito dalla sopra richiamata deliberazione della Giunta regionale è scaduto il 20 giugno 2023;
- non appare più procrastinabile il procedimento di chiusura della Comunità montana, sia per ottemperare ad una precisa direttiva della Giunta regionale, ma anche per evitare di mantenere attivo un ente che ha esaurito da tempo i suoi compiti istituzionali, con il rischio di possibili responsabilità erariali;
- risulta opportuno prevedere che l'Unione montana Terre Alte, individuata dalla deliberazione regionale sopra richiamata quale ente subentrante negli adempimenti occorrenti al perfezionamento ed alla gestione della liquidazione, completi il trasferimento del patrimonio agli Enti successori e suddivida, tranne specifiche eccezioni ivi descritte, l'attribuzione delle proprietà dei beni immobili pro quota e proceda alla ripartizione dei mutui, dei debiti e dei crediti secondo quanto previsto nel Piano di riparto approvato dalla stessa deliberazione della Giunta regionale;
- occorre prevedere che le percentuali sopra richiamate, risultanti dall'applicazione dei criteri stabiliti nel Piano di riparto, possano essere modificate, in caso di volontà unanime degli enti destinatari, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 11/2012, con successivo provvedimento del Presidente della Giunta regionale;
- per i motivi sopra esposti, ricorrono le condizioni per dichiarare l'estinzione della Comunità montana "Terre del Giarolo", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 della legge regionale 11/2012.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

visto l'articolo 16 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11, e s.m.i.;

decreta

- di dichiarare estinta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16, comma 1, della legge regionale 11/2012, la Comunità montana delle Terre del Giarolo;
- di disporre che, per le finalità di cui all'articolo 16, comma 2, della legge regionale 11/2012, l'Unione montana Terre Alte è individuata quale ente successorio incaricato di tutti gli adempimenti conseguenti e connessi occorrenti al perfezionamento ed alla gestione della liquidazione;
- di disporre che le eventuali attività e passività ancora facenti capo alla Comunità montana siano trasferite alle Unioni montane ed ai comuni successori nel rispetto dei criteri definiti nel Piano di Riparto approvato con DGR n. 26-6540 del 20 febbraio 2023 e secondo la percentuale di ripartizione sintetizzata in premessa;
- di disporre che, in caso di volontà unanime da parte degli enti destinatari, i criteri di ripartizione così definiti possono essere modificati, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 11/2012, con successivo provvedimento del Presidente della Giunta regionale;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.

Alberto Cirio